



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**  
Unità di direzione protezione dei consumatori

## **Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'**

# **Ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate**

**(RS 814.557)**

Maggio 2017

# 1 Parte generale

## 1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate è entrata in vigore l'8 luglio 1996. È stata modificata nel 2002 e nel 2006. La revisione totale dell'ordinanza sulla radioprotezione<sup>1</sup> (ORaP) e delle relative ordinanze tecniche ha portato alla presente revisione.

Questa ordinanza fissa le procedure e responsabilità per la consegna delle scorie radioattive all'Istituto Paul Scherrer (IPS), incaricato secondo l'articolo 120 dell'ORaP dell'immagazzinamento, del trattamento e del collocamento in deposito intermedio delle scorie.

Le revisioni precedenti avevano principalmente il compito di stralciare i dettagli tecnici troppo restrittivi dagli allegati e dal testo dell'ordinanza. Inoltre, allo scopo di aumentare in generale la sicurezza durante il trattamento delle scorie all'IPS, sono state introdotte alcune modifiche delle procedure.

## 1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche

Questa revisione comporta solo alcune modifiche, per lo più di natura tecnica, all'attuale ordinanza.

# 2 Commento ai singoli articoli

### Art. 1 Definizioni

Questo articolo definisce i termini specifici dell'ordinanza. È stata aggiunta una definizione del termine «trattamento» al fine di garantire una netta distinzione tra i consueti processi aziendali di trattamento per il buon svolgimento della consegna come delle fasi successive, da un lato, e dall'altro, i processi di condizionamento delle scorie per il loro collocamento in strati geologici profondi.

### Art. 2 Separazione e trattamento

Questo articolo descrive il principio fondamentale della separazione delle scorie per la consegna. Permette inoltre all'IPS di intervenire sulla fase di trattamento al fine di evitare un imballaggio o un trattamento inadeguati.

Il condizionamento delle scorie radioattive è disciplinato nell'ordinanza sull'energia nucleare<sup>2</sup> (OENu). La precisazione fatta qui permette una chiara distinzione tra «trattamento», in cui sono soddisfatte le esigenze dell'IPS, e «condizionamento», dove si osservano le disposizioni dell'IFSN.

### Art. 3 Scorie reattive e tossiche

Nel capoverso 2 di questo articolo si precisa che per le scorie infettive è richiesta un'inattivazione. Questa modifica non ha alcuna influenza sulla prassi esistente.

### Art. 4 Consegna all'IPS

Questo articolo fissa le condizioni d'imballaggio delle scorie per la loro consegna all'IPS. Permette all'IPS, in casi fondati, di imporre condizioni speciali di consegna. Vengono leggermente modificate le dimensioni dell'imballaggio (35 invece di 30 l).

### Art. 5 Modulo d'accompagnamento

Si devono utilizzare i documenti d'accompagnamento previsti dall'IPS e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In casi fondati sono possibili eccezioni.

### Art. 6 Contrassegni

Viene ripreso senza modifiche di carattere contenutistico.

---

<sup>1</sup> RS 814.501

<sup>2</sup> RS 732.11

#### **Art. 7 Raccolta annua**

L'UFSP organizza la campagna di raccolta delle scorie radioattive. Svolge questo compito in collaborazione con l'IPS. In linea di principio, una campagna ha luogo ogni anno. Le scorie radioattive devono essere consegnate, come norma generale, entro tre anni dopo la loro formazione. Tale principio è vincolante sia per le aziende che consegnano scorie che per l'IPS ed assicura uno stoccaggio rapido e sicuro delle scorie. Una consegna di scorie all'infuori della normale campagna di raccolta è possibile, quando la situazione lo richiede e con il consenso dell'UFSP e dell'IPS.

#### **Art. 8 Emolumenti**

Gli emolumenti per il ritiro e il trattamento delle scorie radioattive sono calcolati sulla base dell'ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OERaP)<sup>3</sup>. Questi emolumenti vengono riscossi dall'UFSP e coprono tutti i costi sostenuti per il condizionamento e il collocamento in un deposito intermedio, nonché per l'intera fase finale delle scorie (collocamento in strati geologici profondi). Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (OgeEm)<sup>4</sup>, questo significa che oltre ai costi diretti (in particolare costi diretti di personale e costi diretti di posti di lavoro) devono essere coperti anche i costi generali derivanti dall'adempimento dei compiti. Gli emolumenti per il condizionamento e il collocamento in un deposito intermedio e in strati geologici profondi sono riscossi dall'UFSP. Le prestazioni dell'IPS nell'ambito dei lavori di smaltimento a favore della Confederazione sono indennizzate all'IPS in base al contratto di prestazione di servizi tra l'UFSP e l'IPS. In questo modo si tiene conto del principio dell'espressione al lordo sancito nella legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)<sup>5</sup>.

#### **Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo**

Il presente articolo non necessita di spiegazioni.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente articolo non necessita di spiegazioni.

#### **Allegato**

L'allegato definisce i tipi e le classi di scorie radioattive e quindi precisa l'obbligo di separare i rifiuti secondo l'articolo 2 della presente ordinanza. Questi tipi e classi hanno subito solo modifiche superficiali rispetto all'ordinanza del 1996 e, in pratica, hanno dimostrato la loro utilità. Nella presente versione, le osservazioni riguardanti il Ra-226 e gli emettitori  $\beta/\gamma$  sono state stralciate, dal momento che in pratica risultano inutili.

---

<sup>3</sup> RS 814.56

<sup>4</sup> RS 172.041.1

<sup>5</sup> RS 611.0